

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

#### **Art. 119 Annotazione di atti del pubblico ministero.**

1. Per le annotazioni previste dall'articolo [373](#) comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo [115](#) comma 1.